

1. Costituzione della Repubblica italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948

In Gazzetta Ufficiale, 25 gennaio 1957, n. 22, S.O

Principi fondamentali

1. [I]. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

[II]. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

2. [I]. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo [4, 13-15, 21, 24], sia come singolo sia nelle formazioni sociali [18, 29, 39, 45, 49], ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3. [I]. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [37, 51], di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

[II]. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. *i*) D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nonché artt. 15 e 16, l. 20 maggio 1970, n. 300.

ii) D.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.)

iii) L. 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

B. In riferimento al co. 2, v. *i*) Art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

ii) Art. 1, l. 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile).

iii) Art. 1, l. 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

iv) Art. 1, l. 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale).

4. [I]. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

[II]. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

5. [I]. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali [114-133]; attua nei servizi

che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

6. [I]. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [X trans. e fin.; 38 ss. stat. V.d'A.; 84 ss. stat. T.A.A.; 3 stat. F.V.G.].

7. [I]. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

[II]. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [138].

Vedi:

A. In riferimento al co. 2, v. *i*) L. 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929).

ii) L. 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede).

8. [I]. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19].

[II]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

[III]. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Vedi:

A. In riferimento al co. 3, v. *i*) L. 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese).

ii) L. 22 novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno).

iii) L. 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia).

iv) L. 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane).

v) L. 29 novembre 1995, n. 520 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia).

vi) L. 12 aprile 1995, n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia).

9. [I]. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

[II]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

[III] Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 1, l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1. Ai sensi dell'art. 3, co. 1, della medesima legge, la legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui al presente articolo, come modificato dalla l. cost. n. 1, cit., si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 1, v. *i*) L. 28 marzo 1991, n. 113 ("Iniziative per la diffusione della cultura scientifica").
ii) D.lgs. 4 giugno 2003 n. 127 ("Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche").
- B. In riferimento al co. 2, v. *i*) Art. 1, d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 ("Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali").
ii) Art. 1, l. 6 dicembre 1991, n. 394 ("Legge-quadro sulle aree protette") [l'intera legge è riportata *sub* Parte V, Capo IV, Sez. I, n. 63].
iii) Art. 1 e artt. 131 ss., d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) [l'intera legge è riportata *sub* Parte V, Capo IV, Sez. I, n. 66].

10. [I]. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

[II]. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali [16 disp. prel. c.c.].

[III]. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

[IV]. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici [26; 13 c.p.; 698¹ c.p.p.].

Vedi:

- A. In riferimento al co. 2, v. d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) [Parte V, Capo VII, Sez. III, n. 195], nonché d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 di attuazione [Parte V, Capo VII, Sez. IV, n. 197].
- B. In riferimento al co. 4, v. art. unico, l. cost. 21 giugno 1967, n. 1: «L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».

11. [I]. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [78]; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità [117¹] necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Vedi:

- A. V. Trattato sull'Unione Europea [l'intera legge è riportata *sub* Parte I, Capo, IV, Sez. I, n. 43].
- B. V. Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari adottato a New York dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 settembre 1996 e ratificato dall'Italia con l. 15 dicembre 1998, n. 484.

12. [I]. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Vedi:

- A. V. l. 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea) e relativo regolamento emanato con d.P.R. 7 aprile 2000, n. 127.

PARTE PRIMA Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I Rapporti civili

13. [I]. La libertà personale è inviolabile [600 c.p.].

[II]. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge [244-245, 247-249, 272, 308 c.p.p.; 118, 256, 260 c.p.c.].

[III]. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto [352, 356, 357, 379-391 c.p.p.].

[IV]. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

[V]. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva [297, 303-305 c.p.p.].

14. [I]. Il domicilio è inviolabile [614-615-bis c.p.].

[II]. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [244-246, 250-252, 316-323, 352-357 c.p.p.; 670 ss. c.p.c.].

[III]. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 2, v. *i*) L. 22 maggio 1975, n. 152.
ii) Art. 3 l. 8 agosto 1977, n. 533.

15. [I]. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili [616-623-bis c.p.].

[II]. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge [266-271 c.p.p.].

Vedi:

- A. In riferimento al co. 1, v. *i*) Artt. 93-95, l. 22 aprile 1941, n. 633;
ii) Art. 48 l. fall.
iii) Art. 17, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [Parte III, Capo I, Sez. V, n. 40].

iv) L. 8 aprile 1974, n. 98 (Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni).

v) artt. 10-11, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banca-posta e di telecomunicazioni").

16. [I]. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza [233 c.p.; 281, 283 c.p.p.]. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [XIII trans. e fin.].

[II]. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Vedi:

A. In riferimento al co. 2, v. d.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).

17. [I]. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

[II]. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

[III]. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. artt. 18-24 r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

18. [I]. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [14 ss. c.c.].

[II]. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare [c.p. 270-272].

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. l. 7 dicembre 2000, n. 383.

B. In riferimento al co. 2, v. *i*) L. 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2).

ii) D.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare).

19. [I]. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto [8], purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

20. [I]. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Vedi:

A. L. 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle

diocesi) e relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33 (e successive modif.).

21. [I]. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

[II]. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

[III]. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

[IV]. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

[V]. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

[VI]. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume [528 c.p.]. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni [XVIII trans. e fin.].

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. *i*) Art. 1, l. 20 maggio 1970, n. 300 [l'intera legge è riportata per esteso *sub* Parte II, Capo VI, Sez. I, n. 118].

ii) Art. 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche).

iii) Art. 3, l. 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione).

B. In riferimento al co. 2, v. *i*) L. 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).

ii) L. 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) [Parte V, Capo X, Sez. IV, n. 271].

C. In riferimento al co. 5, v. *i*) L. 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), modificata dapprima dalla l. 30 aprile 1983, n. 137, e successivamente dalla l. 10 gennaio 1985, n. 1.

ii) L. 7 agosto 1990, n. 250.

D. D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 ("Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici") [Parte V, Capo X, Sez. IV, n. 279].

22. [I]. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica [1 c.c.], della cittadinanza, del nome [6 c.c.].

23. [I]. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Vedi:

A. In materia tributaria, v. art. 4, l. 27 luglio 2000, n. 212 [l'intera legge è riportata *sub* Parte VI, Capo VI, n. 47].

24. [I]. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [2907 c.c.].

[II]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento [98 c.p.p.].

[III]. Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

[IV]. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari [571-574-bis c.p.p.].

Vedi:

A. V. artt. 74-115, 118-136, 141, 158, 166, 201, 279 e 294 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) [Parte VI, Capo X, n. 61].

25. [I]. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

[II]. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso [2 c.p.].

[III]. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [199-240 c.p.].

Vedi:

A. Art. 3 Cost.

B. Art. 2 c.p.

C. Art. 1, l. 24 novembre 1981, n. 689 [l'intera legge è riportata *sub* Parte III, Capo II, Sez. II, n. 50].

D. Art. 7, Cedu [l'intera legge è riportata *sub* Parte I, Capo IV, Sez. II, n. 48].

26. [I]. L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali [10; 13 c.p.; 696-713 c.p.p.].

[II]. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Vedi:

A. In riferimento al co. 2, v. art. unico, l. cost. 21 giugno 1967, n. 1: «L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».

27. [I]. La responsabilità penale è personale.

[II]. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva [648 c.p.p.].

[III]. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

[IV]. Non è ammessa la pena di morte ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Le parole «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra», che figuravano alla fine del comma, sono state soppresse dall'art. 1 l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1.

Vedi:

A. L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

B. Art. 5 c.p.

28. [I]. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti com-

piuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Vedi:

A. Artt. 314-330 c.p.

B. D.L. 16 maggio 1994, n. 293 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo I, n. 1].

C. Artt. 22-23, d.P.R. n. 3/1957 *sub* Parte IV, Capo III, Sez. VII, n. 52.

TITOLO II

Rapporti etico-sociali

29. [I]. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

[II]. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare [143 ss., 159 ss. c.c.].

30. [I]. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio [147, 261, 279 c.c.].

[II]. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti [400 c.c.].

[III]. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima [250 ss., 536 ss., 580, 592 ss. c.c.].

[IV]. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità [269 ss. c.c.].

31. [I]. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

[II]. Protegge la maternità [37], l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Vedi:

A. In riferimento al co. 2, v. *i*) L. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).

ii) L. 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza).

iii) L. 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).

iv) L. 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

v) D.P.R. 2 luglio 2003, Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2002/2004, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 cit.).

32. [I]. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

[II]. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. *i*) Art. 1, co. 1, l. 6 dicembre 1991, n. 394

- (Legge quadro sulle aree protette) [l'intera legge è riportata *sub* Parte V, Capo IV, Sez. I, n. 63].
- ii) Art. 1, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano)
- iii) Art. 1, l. 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) [l'intera legge è riportata *sub* Parte V, Capo V, Sez. III, n. 89].
- iv) Art. 51 ("Tutela della salute dei non fumatori"), l. 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).
- v) Art. 1, d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati).
- vi) Art. 1, d.lgs. 21 maggio 2004, n. 171 (Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici).
- vii) D.lgs. 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria).
- B.** i) Art. 5, l. 20 maggio 1970, n. 300 [l'intera legge è riportata per esteso *sub* Parte II, Capo VI, Sez. I, n. 118].
- ii) Art. 5, l. 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS).
- C.** Art. 117, co. 2, lett. m) e co. 3, Cost.
- D.** V. anche l. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) [Parte V, Capo VI, Sez. I, n. 99].

33. [I]. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

[II]. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

[III]. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

[IV]. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

[V]. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

[VI]. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Vedi:

- A.** In riferimento al co. 1, v. art. 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
- B.** In materia di interventi urgenti per l'università la scuola e gli ordini professionali v. art. 4, co. 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in l. 17 agosto 2005, n. 168: «*Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela*».

34. [I]. La scuola è aperta a tutti.

[II]. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

[III]. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

[IV]. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Vedi:

- A.** In riferimento al co. 2, v. art. 1 ("Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione"), co. 2, d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione): «*L'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti e ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere*».

TITOLO III Rapporti economici

35. [I]. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni [2060 c.c.].

[II]. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

[III]. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

[IV]. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Vedi:

- A.** In riferimento al co. 2, v. l. 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale).
- B.** In riferimento al co. 3, v. l. 30 luglio 1990, n. 212 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunità europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori).
- C.** In riferimento al co. 4, v. i) Art. 48 Trattato CE.
- ii) L. 6 novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero e relativo regolamento di attuazione d.P.R. 29 novembre 1990, n. 434).
- iii) L. 5 luglio 1990, n. 172 e relativo regolamento di attuazione d.P.R. 8 marzo 1991, n. 86.

36. [I]. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa [2099 ss. c.c.].

[II]. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge [2107 ss. c.c.].

[III]. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi [2109 c.c.].

Vedi:

- A.** Art. 32, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [l'intera legge è contenuta *sub* Parte I, Capo IV, Sez. I, n. 46].
- B.** In riferimento al co. 1, v. l. 14 luglio 1959, n. 741 (Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori).

37. [I]. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

[II]. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

[III]. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 1, v. *i*) D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
ii) D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
 B. In riferimento ai co. 2 e 3, v. l. 17 ottobre 1967, n. 977 e succ. modif. (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).

38. [I]. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

[II]. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria [2110 c.c.].

[III]. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

[IV]. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

[V]. L'assistenza privata è libera.

Vedi:

- A. In riferimento ai co. 1 e 4, v. *i*) L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
ii) L. 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
iii) L. 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale).
 B. In riferimento al co. 2, v. l. 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).
 C. In riferimento al co. 3, v. *i*) l. 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e il relativo regolamento esecutivo d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333.
ii) d.P.C.M. 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 cit.).

39. [I]. L'organizzazione sindacale è libera.

[II]. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

[III]. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

[IV]. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 1, v. artt. 14-18 l. 20 maggio 1970, n. 300 [l'intera legge è riportata per esteso *sub* Parte II, Capo VI, Sez. I, n. 118].

40. [I]. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano [503-512 c.p.].

Vedi:

- A. Artt. 15 e 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 [l'intera legge è riportata per esteso *sub* Parte II, Capo VI, Sez. I, n. 118].
 B. L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti del-

la persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge) [l'intera legge è riportata *sub* Parte III, Capo IV, Sez. I, n. 61].

41. [I]. L'iniziativa economica privata è libera [1322, 2082 ss. c.c.].

[II]. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [2087 c.c.]⁽¹⁾.

[III]. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Comma modificato dall'art. 2, co. 1, lett. a), b), l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1. Il testo previgente era il seguente: Il «[I]. *L'iniziativa economica privata è libera.*

[II]. *Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.*

[III]. *La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».*

Vedi:

- A. In riferimento al co. 2, v. art. 1, l. 11 agosto 2003, n. 218.

42. [I]. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati [822 ss. c.c.; 5 ss. stat. V. d'A.; 57 ss. stat. T.-A.A.; 32 ss. stat. Sic.; 7 ss. stat. Sar.; 48 ss. stat. F.-V.G.].

[II]. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale [832 c.c.] e di renderla accessibile a tutti.

[III]. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale [834 c.c.].

[IV]. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità [456 c.c.].

Vedi:

- A. In riferimento al co. 3, v. d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 [l'intera legge è riportata per esteso *sub* Parte V, Capo III, n. 60].

43. [I]. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Vedi:

- A. Art. 1, Protocollo Addizionale n. 1 alla Cedu [Parte V, Capo III, n. 51].
 B. Art. 2, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 [l'intera legge è riportata *sub* Parte V, Capo III, n. 60].

44. [I]. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge

impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata [846 ss. c.c.], fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre [857 c.c.], la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

[II]. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 1, v. *i*) L. 15 settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari); l. 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici; l. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).
ii) L. 2 gennaio 1940, n. 1, modificata dalla l. 15 aprile 1942, n. 515; l. 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria).
iii) L. 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice).
 B. In riferimento al co. 2, v. *i*) Art. 1, l. 3 dicembre 1971, n. 1102.
ii) Art. 11, l. 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

45. [I]. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità [2511 ss. c.c.].

[II]. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 1, v. *i*) D.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
ii) L. 17 febbraio 1971, n. 127.
 B. In riferimento al co. 2, per la disciplina giuridica delle imprese artigiane v. *i*) L. 25 luglio 1956, n. 860.
ii) L. 11 maggio 1970, n. 307;
iii) L. 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato).

46. [I]. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

47. [I]. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

[II]. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 1, v. r.d.l. 17 luglio 1937, n. 1400, conv. con modif. in l. 7 aprile 1938, n. 636.
 B. In riferimento al co. 2, v. l. 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica).
 C. Artt. 545 e 546 c.p.c.
 D. Art. 2929-bis c.c.

TITOLO IV Rapporti politici

48. [I]. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

[II]. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

[III]. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge ⁽¹⁾.

[IV]. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile [6481-6482 c.p.p.] o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [XII trans. e fin.].

Evoluzione normativa:

- (1) Comma aggiunto dall'art. 1, l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 1, v. d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, modificato dagli artt. 14 ss., l. 8 marzo 1975 n. 89.
 B. In riferimento al co. 3, v. l. 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero) e relativo regolamento di attuazione emanato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
 C. In riferimento al co. 4, v. *i*) Art. 2, l. 27 ottobre 1947, n. 1058.
ii) Art. 97, d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203.
iii) L. 15 gennaio 1991, n. 15 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti).

49. [I]. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Vedi:

- A. In riferimento al finanziamento dei partiti politici, v. *i*) L. 2 maggio 1974, n. 195, modificata dalla l. 16 gennaio 1978, n. 11, ed ora parzialmente abrogata a seguito di referendum indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993.
ii) L. 18 novembre 1981, n. 659.
iii) L. 27 gennaio 1982, n. 22.
iv) L. 3 giugno 1999, n. 157.
 B. L. 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

50. [I]. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

51. [I]. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [97; XIII trans. e fin.]. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ⁽¹⁾.

[II]. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

[III]. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Evoluzione normativa:

(1) Comma integrato dall'art. 1, l. cost. 30 maggio 2003, n. 1.

Vedi:

A. Artt. 31 e 32, l. 20 maggio 1970, n. 300 [l'intera legge è riportata per esteso *sub* Parte II, Capo VI, Sez. I, n. 118].

52. [I]. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

[II]. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

[III]. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Vedi:

A. In riferimento al co. 2, v. *i*) D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.

ii) L. 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva).

iii) L. 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza).

iv) L. 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale).

v) L. 23 agosto 2004 n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore) e, in attuazione, i successivi d.lgs. 19 agosto 2005, n. 197 e d.lgs. 6 ottobre 2006, n. 275.

B. In riferimento al co. 3, v. l. 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare).

C. Art. 39, l. 3 agosto 2007, n. 124 [Parte II, Capo II, Sez. I, n. 9].

D. Artt. 256, 261 e 262 c.p.

53. [I]. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

[II]. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Vedi:

A. In riferimento ai principi generali dell'ordinamento tributario, v. l. 27 luglio 2000, n. 212 [l'intera legge è riportata *sub* Parte VI, Capo VI, n. 47].

54. [I]. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

[II]. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE SECONDA Ordinamento della repubblica

TITOLO I Il Parlamento

SEZIONE I Le Camere

55. [I]. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati [56, 60] e del Senato della Repubblica [57-60].

[II]. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione [83, 90, 96, 104, 135].

Vedi:

A. Artt. 56, 57, 60, 83, 90, 96, 104 e 135 Cost.

56. [I]. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto ⁽¹⁾.

[II]. Il numero dei deputati è di quattrocento ⁽²⁾, otto ⁽³⁾ dei quali eletti nella circoscrizione Estero ⁽⁴⁾.

[III]. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

[IV]. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue ⁽⁵⁾ e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ⁽⁶⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2.

(2) La parola «quattrocento» è stata sostituita alla parola «seicentotrenta» dall'art. 1, comma 1, lett. a) l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, con entrata in vigore 5 novembre 2020.

(3) La parola «trecentonovantadue» è stata sostituita alla parola «seicentodiciotto» dall'art. 1, comma 1, lett. a) l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, con entrata in vigore 5 novembre 2020.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.

(5) La parola «trecentonovantadue» è stata sostituita alla parola «seicentodiciotto» dall'art. 1, comma 1, lett. b) l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, con entrata in vigore 5 novembre 2020.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, l. cost. n. 1, cit., che ha sostituito con le parole da «fatto» a «seicentodiciotto» le parole «si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta».

Vedi:

A. In riferimento ai co. 2 e 4, v. art. 4, co. 1, l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1: «Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore».

B. Artt. 55 e 57 Cost.

57. [I]. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero ⁽¹⁾⁽²⁾.

[II]. Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero ⁽³⁾⁽⁴⁾.

[III]. Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due [IV trans. e fin.], la Valle d'Aosta uno ⁽⁵⁾.

[IV]. La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ⁽⁶⁾.

Evoluzione normativa:

- (1) Articolo sostituito dall'art. 2, l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e successivamente così modificato dall'art. 2, l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della Regione Molise.
- (2) Comma così sostituito dall'art. 2, co. 1, l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
- (3) La parola «duecento» è stata sostituita alla parola «trecentoquindici», e la parola «quattro» è stata sostituita alla parola «sei» dall'art. 2 co. 1, lett. a), l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, con entrata in vigore 5 novembre 2020.
- (4) Comma così sostituito dall'art. 2, co. 1, l. cost. n. 1, cit.
- (5) La parola «o Provincia autonoma» è stata aggiunta, e la parola «tre» è stata sostituita alla parola «sette» dall'art. 2, co. 1, lett. b), l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, con entrata in vigore 5 novembre 2020.
- (6) Comma così sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. c), l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, con entrata in vigore 5 novembre 2020. Il testo del comma, come da ultimo modificato dall'art. 2, co. 3, l. cost. n. 1, cit., era il seguente: «*La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.*».

Vedi:

- A. In riferimento ai co. 2 e 4, v. art. 4, co. 1, l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1: «*Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.*».
- B. Artt. 55 e 56 Cost.

58. [I]. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto ⁽¹⁾.

[II]. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Evoluzione normativa:

- (1) Comma modificato dall'art. 1, co. 1, l. cost. 20 ottobre 2021, n. 1, che ha soppresso l'inciso «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età».

Vedi:

- A. L. 6 febbraio 1948, n. 29.

59. [I]. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica [83 ss.].

[II]. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

- (1) Comma così sostituito dall'art. 3 l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, con entrata in vigore il 5 novembre 2020. Il testo del comma precedente era il seguente: «*Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.*».

60. [I]. ⁽¹⁾ La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

[II]. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Evoluzione normativa:

- (1) Articolo così sostituito dall'art. 3 l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2.

61. [I]. Le elezioni delle nuove Camere [873] hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

[II]. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

62. [I]. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

[II]. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

[III]. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera è convocata di diritto anche l'altra.

63. [I]. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

[II]. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

64. [I]. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento [72] a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

[II]. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

[III]. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

[IV]. I membri del governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

65. [I]. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore [66].

[II]. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

66. [I]. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità [56, 58, 65].

67. [I]. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

68. [I]. ⁽¹⁾ I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

[II]. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare [14],

né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale [13], o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna [442², 533¹, 605, 648¹, 648² c.p.p.], ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza [380 c.p.p.].

[III]. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni [266-271, 295^{3-bis} c.p.p.; coord. 226 c.p.p.] e a sequestro di corrispondenza [254 c.p.p.].

Evoluzione normativa:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3. Il testo originario così disponeva:

«1. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Senza autorizzazione della camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

3. Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. art. 3, l. 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).

69. [I]. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II La formazione delle leggi

70. [I]. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere [55 ss., 71, 76 ss.].

71. [I]. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo [87, 89, 92 ss.], a ciascun membro delle Camere [55] ed agli organi [99, 121] ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [138].

[II]. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli [75].

72. [I]. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento [64], esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

[II]. Il regolamento [64] stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

[III]. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento [64] determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

[IV]. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [77], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80], di approvazione di bilanci e consuntivi [81].

73. [I]. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica [87] entro un mese dall'approvazione [72].

[II]. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

[III]. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso [10 disp. prel. c.c.].

74. [I]. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge [73], può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione [87].

[II]. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata [73].

75. [I]. È indetto referendum popolare [71, 123, 132] per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge [71 ss., 76] o di un atto avente valore di legge [77, 138], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali [121, 126 ss.].

[II]. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto [79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80].

[III]. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati [56].

[IV]. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

[V]. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Vedi:

A. In riferimento al co. 5, v. artt. 27-40, l. 25 maggio 1970, n. 352, nonché l. 22 maggio 1978, n. 199. La Corte cost., con sent. 17 maggio 1978, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, «limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti e delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative».

76. [I]. L'esercizio della funzione legislativa [70] non può essere delegato al Governo [92 ss.] se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Vedi:

A. Art. 14, l. 23 agosto 1988, n. 400 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. I, n. 3].

77. [I]. Il Governo [92 ss.] non può, senza delegazione delle Camere [72, 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria [87].

[II]. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo [92 ss.] adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

[III]. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge [71 ss.] entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione [73]. Le Camere [55 ss.] possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Vedi:

A. Art. 15, l. 23 agosto 1988, n. 400 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. I, n. 3].

78. [I]. Le Camere [55 ss.] deliberano lo stato di guerra [87] e conferiscono al Governo i poteri necessari [11].

79. [I]. ⁽¹⁾ L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

[II]. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

[III]. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 6 marzo 1992, n. 1. Il testo precedente così disponeva: «L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della repubblica su legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge».

80. [I]. Le Camere [55 ss.] autorizzano con legge [71 ss., 75] la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [V].

81. [I]. ⁽¹⁾ Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

[II]. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggio-

ranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

[III]. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

[IV]. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

[V]. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

[VI]. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1. Il testo precedente così disponeva:

«1. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

4. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 1 cit., le disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Vedi:

A. Art. 5, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1:

«1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;

b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficienza degli interventi e agli eventi eccezionali;

c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;

d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;

e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;

g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:
- il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
 - la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;
 - le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.
4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità ed all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni».
- B. L. 24 dicembre 2012, n. 243 ("Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione") [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sezione I, n. 10].
- C. Art. 7, l. 31 dicembre 2009, n. 196:
- «7. (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio)
- L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.
 - Gli strumenti della programmazione sono:
 - il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
 - la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
 - il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
 - il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno;
 - il disegno di legge di assetto, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
 - gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;
 - gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
 - I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a)»
- D. Artt. 39-43, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
- «39. (Il sistema di bilancio delle regioni)
- Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.
 - Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
 - Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:
 - agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
 - agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.
 - A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
 - Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:
 - l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
 - l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
 - l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;
 - l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
 - Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
 - Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:
 - in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
 - nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;
 - in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12; d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.
 - Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:
 - la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;
 - la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.
 - Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.
 - Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.
 - Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:

a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
 b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).

12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.

13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.

14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.

16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale arrestato».

«40. (Equilibrio di bilanci)

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa».

«41. (Il piano degli indicatori e dei risultati attesi)

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e dei

risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalità previste dall'art. 18-bis».

«42. (Il risultato di amministrazione)

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si

provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

«43. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria).

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento».

82. [I]. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

[II]. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II Il Presidente della Repubblica

83. [I]. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [55; I ss.].

[II]. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [114 ss.] eletti dal Consiglio regionale [121, 126, II] in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

[III]. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Vedi:

A. Artt. 55, 90, 96, 104, e 135 Cost.

84. [I]. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

[II]. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

[III]. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

85. [I]. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni [59].

[II]. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali [83], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

[III]. Se le Camere sono sciolte [88], o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [60], la elezione ha luogo

go entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

86. [I]. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

[II]. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [85].

87. [I]. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

[II]. Può inviare messaggi alle Camere.

[III]. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [61 ss.].

[IV]. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [71, 92 ss.].

[V]. Promulga le leggi [73, 74] ed emana i decreti aventi valore di legge [77] e i regolamenti.

[VI]. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75].

[VII]. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

[VIII]. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [86].

[IX]. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [78].

[X]. Presiede il Consiglio superiore della magistratura [104].

[XI]. Può concedere grazia [174 c.p.] e commutare le pene [68].

[XII]. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

88. [I]. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

[II]. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, l. cost. 4 novembre 1991, n. 1. Il testo precedente così disponeva: «Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».

89. [I]. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità [71, 90].

[II]. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri [92, 95].

90. [I]. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione [89, 134; c.p. 283].

[II]. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune [55], a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Vedi:

A. In riferimento al co. 2, v. artt. 12, 13 e 15, l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, nel testo modificato dalla l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 [l'intera legge è riportata *sub* Parte VI, Capo IV, n. 38].

B. Artt. 55, 83, 96, 104 e 135 Cost.

91. [I]. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune [55].

TITOLO III Il Governo

SEZIONE I Il Consiglio dei ministri

92. [I]. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri [93].

[II]. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri [95] e, su proposta di questo, i ministri.

Vedi:

A. Artt. 1-11, l. 23 agosto 1988, n. 400 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. I, n. 3].

B. Art. 8, l. 7 agosto 2015, n. 124 [*sub* Parte II, Capo II, Sez. I, n. 11].

C. D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. I, n. 5].

93. [I]. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

94. [I]. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere [55].

[II]. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

[III]. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

[IV]. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni [71].

[V]. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

95. [I]. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

[II]. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [89].

[III]. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri [97].

Vedi:

- A. Artt. 1-11, l. 23 agosto 1988, n. 400 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. I, n. 3].
- B. D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. I, n. 5].
- C. D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo VI, Sez. I, n. 122].

96. [I]. ⁽¹⁾ Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo precedente così disponeva: «Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni».

Vedi:

- A. L. 5 giugno 1989, n. 219.
- B. Artt. 55, 83, 90, 104 e 135 Cost.
- C. L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione»):
 - «1. - 3. Omissis.
 - 4.
 - 1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato.
 - 5.
 - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.
 - 6.
 - 1. I rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.
 - 2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.
 - 7.
 - 1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il

collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.

2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.

8.

1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.

2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.

3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.

4. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.

9.

1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla Giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

2. La Giunta riferisce all'Assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

3. L'Assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

4. L'Assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti.

10.

1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della Giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.

11.

1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.

12. Omissis.

13.

1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perché abbiano applicazione le norme stabilite dalla legge costituzionale stessa.

14. *Omissis*».

SEZIONE II

La Pubblica Amministrazione

97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico ⁽¹⁾.

[I]. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

[II]. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

[III]. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [51].

Evoluzione normativa:

(1) Comma inserito dall'art. 2, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 1 cit., le disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 1, v. d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo VI, Sez. I, n. 122].
- B. In riferimento al co. 3, v. d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo VI, Sez. I, n. 119].
- C. D.l. 16 maggio 1994, n. 293 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo I, n. 1].
- D. L. 23 agosto 1988, n. 400 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. I, n. 3].
- E. Art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [l'intera legge è riportata per esteso *sub* Parte I, Capo IV, Sez. I, n. 46].

98. [I]. I pubblici impiegati sono a servizio esclusivo della Nazione.

[II]. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

[III]. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Vedi:

- A. D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo VI, Sez. I, n. 122].

SEZIONE III

Gli organi ausiliari

99. [I]. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive,

in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

[II]. È organo di consulenza delle Camere [55 ss.] e del Governo [92 ss.] per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

[III]. Ha l'iniziativa legislativa [71] e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. *i*) l. 5 gennaio 1957, n. 33 (Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), integrata dalla l. 4 novembre 1965, n. 1246.

ii) L. 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).

100. [I]. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione [103].

[II]. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo [92 ss.], e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato [81]. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere [55] sul risultato del riscontro eseguito [103].

[III]. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo [92 ss.].

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 [l'intera legge è contenuta *sub* Parte VI, Capo III, Sez. I, n. 12].

B. In riferimento al co. 2, v. *i*) r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), l'intera legge è contenuta *sub* Parte VI, Capo V, n. 40] nonché successivamente l. 14 gennaio 1994, n. 20 l'intera legge è contenuta *sub* Parte VI, Capo V, n. 42].

ii) L. 21 marzo 1958, n. 259 [l'intera legge è riportata *sub* Parte III, Capo V, Sez. I, n. 98].

TITOLO IV

La Magistratura

SEZIONE I

Ordinamento giurisdizionale

101. [I]. La giustizia è amministrata in nome del popolo.

[II]. I giudici sono soggetti soltanto alla legge [108].

102. [I]. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [106-108].

[II]. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [VI trans. e fin.].

[III]. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. *i*) r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).
ii) L. 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato).

103. [I]. Il Consiglio di Stato [100¹] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [113, 125, 130].

[II]. La Corte dei conti [100²] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

[III]. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. *i*) L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) [l'intera legge è riportata *sub* Parte VI, Capo III, Sez. I, n. 14].
ii) L. 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) [Parte VI, Capo III, Sez. I, n. 16].
iii) In riferimento al co. 3, v. l. 7 maggio 1981, n. 180.

104. [I]. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

[II]. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica [87, 105].

[III]. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

[IV]. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [55] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

[V]. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

[VI]. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

[VII]. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento [55] o di un Consiglio regionale [1211-1212].

Vedi:

A. Artt. 55, 83, 90, 96 e 135 Cost.

105. [I]. Spettano al Consiglio superiore della magistratura [104], secondo le norme dell'ordinamento giudiziario [108], le assunzioni [106], le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [107].

106. [I]. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso [105].

[II]. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

[III]. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura [104, 105] possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. art. 123, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

107. [I]. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura [104, 105], adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

[II]. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

[III]. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

[IV]. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario [108, 112].

108. [I]. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge [102, 105 ss.; VII trans. e fin.].

[II]. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano alla amministrazione della giustizia [101].

Vedi:

A. In riferimento al co. 1, v. r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

109. [I]. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria [55-59 c.p.p.].

110. [I]. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura [104, 105], spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II Norme sulla giurisdizione

111. [I]. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ⁽¹⁾.

[II]. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata ⁽¹⁾.

[III]. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo pos-

sibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo ⁽¹⁾.

[IV]. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore ⁽¹⁾.

[V]. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita ⁽¹⁾.

[VI]. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [132² n. 4, 134¹, 135⁴ c.p.c.; 125³ c.p.p.].

[VII]. Contro le sentenze [131 c.p.c.] e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [360 c.p.c.; 606 c.p.p.]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [VI].

[VIII]. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Evoluzione normativa:

(1) Commi aggiunti dall'art. 1, l. cost. 23 novembre 1999, n. 2.

Vedi:

- A. In riferimento ai co. da 1 a 5, v. l. 24 marzo 2001, n. 89 [l'intera legge è riportata *sub* Parte IV, Capo III, Sez. V, n. 48].
 B. *i*) In riferimento all'applicazione dei principi dei co. da 1 a 5 ai procedimenti penali in corso all'entrata in vigore della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, v. art. 2 della predetta legge.
ii) d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2000, n. 35.
 C. Art. 6, Cedu [l'intera legge è riportata *sub* Parte I, Capo IV, Sez. II, n. 48].

112. [I]. Il pubblico ministero [107] ha l'obbligo di esercitare l'azione penale [50 c.p.p.].

113. [I]. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [100, 103, 125].

[II]. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

[III]. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V ⁽¹⁾

Le Regioni, le Province, i Comuni

(1) Le disposizioni del presente Titolo sono state modificate dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

A. Artt. 10-11, 18 ottobre 2001, n. 3.

B. Art. 11, l. 5 giugno 2003, n. 131 [l'intera legge è riportata *sub* Parte I, Capo I, n. 4].

C. In riferimento all'ordinamento istituzionale di Comuni, Provincie ed Aree metropolitane, v. artt. 13 ss., d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. III, n. 15].

114. [I]. ⁽¹⁾ La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

[II]. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

[III]. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di cui alla nota al Titolo V. Il testo precedente così disponeva: «*La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni*».

Vedi:

A. In riferimento al co. 2, v. art. 4, l. 5 giugno 2003, n. 131 [l'intera legge è riportata *sub* Parte I, Capo I, n. 5].

B. *i*) D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. III, n. 15].

ii) Art. 117, co. 6, Cost.

115. ⁽¹⁾

Evoluzione normativa:

(1) Articolo abrogato dall'art. 92, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di cui alla nota al Titolo V. Il testo precedente così disponeva: «*Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione*».

116. [I]. ⁽¹⁾ Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Valle d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale [138; X, XVII¹ trans. e fin.].

[II]. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

[III]. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di cui alla nota al Titolo V. Il testo precedente così disponeva: «*Alla*

Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».

Vedi:

- A. i) r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, conv. in l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2, per la Sicilia.
 ii) L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, per la Sardegna.
 iii) L. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, e, successivamente, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per il Trentino-Alto Adige.
 iv) L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, per il Friuli-Venezia Giulia.
 v) L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, per la Valle d'Aosta.
 B. In riferimento al co. 3, v. art. 123, co. 4, Cost.

117. [I].⁽¹⁾ La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali [11].

[II]. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici⁽²⁾; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profitti internazionali;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

[III]. Sono materie di legislazione concorrente quelle

relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

[IV]. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato⁽³⁾.

[V]. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento [120²].

[VI]. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

[VII]. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

[VIII]. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

[IX]. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato⁽³⁾.

Evoluzione normativa:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di cui alla nota al Titolo V. Il testo precedente così disponeva: «[II]. La

Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: – ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; – circoscrizioni comunali; – polizia locale urbana e rurale; – fiere e mercati; – beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; – istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; – musei e biblioteche di enti locali; – urbanistica; – turismo ed industria alberghiera; – tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; – viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; – navigazione e porti lacuali; – acque minerali e termali; – cave e torbiere; – caccia; – pesca nelle acque interne; – agricoltura e foreste; – artigianato; – altre materie indicate da leggi costituzionali.

[II]. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

- (2) L'art. 3, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, ha inserito le parole «armonizzazione dei bilanci pubblici». Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 1 cit., le disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
- (3) L'art. 3, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, ha soppresso le parole «armonizzazione dei bilanci pubblici». Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 1 cit., le disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Vedi:

- A. In riferimento ai co. 1 e 3, v. art. 1, l. 5 giugno 2003, n. 131 [l'intera legge è riportata *sub* Parte I, Capo I, n. 5].
- B. In riferimento al co. 2, lett. g), v. l. 23 agosto 1988, n. 400 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. I, n. 3].
- C. In riferimento al co. 2, lett. p), v. *i*) Art. 2, l. n. 131/2003, cit.
ii) D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. III, n. 15].
- D. In riferimento al co. 4, v. l. 10 febbraio 1953, n. 62 [Parte II, Capo II, Sez. II, n. 10].
- E. In riferimento al co. 5, v. artt. 5 e 6, l. n. 131/2003, cit.
- F. In riferimento al co. 6, v. *i*) Art. 118, Cost., nel testo antecedente alla l. cost. n. 3/2001.
ii) Art. 121, co. 4, Cost.
iii) Art. 1, co. 1, l. 15 marzo 1997, n. 59 [Parte II, Capo II, Sez. IV, n. 19].
- G. Con ulteriore riferimento al co. 6, v. anche *i*) D.lgs. n. 267/2000 cit.
ii) Art. 114 Cost.
- H. L. 7 agosto 2015, n. 124 [Parte III, Capo I, Sez. II, n. 14].
- I. Art. 1, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo II, Sez. IV, n. 20].
- L. V. anche Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [l'intera legge è riportata *sub* Parte I, Capo IV, Sez. II, n. 48].

118. [I]. ⁽¹⁾ Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

[II]. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

[III]. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

[IV]. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Evoluzione normativa:

- (1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di cui alla nota al Titolo V. Il testo precedente così disponeva: «1. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
2. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
3. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegando alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

Vedi:

- A. Con riferimento al testo del presente articolo antecedente all'intervento dalla l. cost. n. 3/2001 cit., v. *i*) Art. 117, co. 6, Cost.
ii) Art. 121, co. 4, Cost.
iii) Art. 1, co. 1, l. 15 marzo 1997, n. 59 [Parte II, Capo II, Sez. IV, n. 19].
- B. Art. 7, l. 5 giugno 2003, n. 131 [l'intera legge è riportata *sub* Parte I, Capo I, n. 5].
- C. Art. 4, l. 15 marzo 1997, n. 59 [Parte II, Capo II, Sez. IV, n. 19].
- D. Art. 189, co. 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 [l'intera legge è riportata *sub* Parte IV, Capo II, n. 19].
- E. D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo V, Sez. I, n. 84].
- F. In riferimento al co. 4, v. anche d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 [l'intera legge è riportata *sub* Parte II, Capo V, Sez. I, n. 85], nonché l. 8 novembre 2000, n. 328 [l'intera legge è riportata *sub* Parte V, Capo VI, Sez. II, n. 125].

119. [I]. ⁽¹⁾ I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea ⁽²⁾.

[II]. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

[III]. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

[IV]. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

[V]. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

[VI] La Repubblica riconosce le peculiarità delle

Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità⁽³⁾.

[VII]. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio⁽⁴⁾. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Evoluzione normativa:

- (1) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di cui alla nota al Titolo V. Il testo precedente così disponeva: «1. *Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.* 2. *Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.* 3. *Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.* 4. *La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».*
- (2) L'art. 4, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, ha aggiunto, in fine al comma, le parole: «*nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».* Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 1 cit., le disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
- (3) Comma aggiunto dall'art. 1, l. cost. 7 novembre 2022, n. 2.
- (4) L'art. 4, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, ha aggiunto, in fine al periodo, le parole: «*con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio».* Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 1 cit., le disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Vedi:

- A. In riferimento al co. 6, v. art. 3, co. 16-21, l. 24 dicembre 2003, n. 350 (l. finanziaria 2004).
- B. Art. 1, l. 5 maggio 2009, n. 42 (*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*), con cui sono stati fissati i criteri per dare attuazione all'art. 119: «1. *La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. — 2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27».*

120. [I].⁽¹⁾ La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

[II]. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Evoluzione normativa:

- (1) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di cui alla nota al Titolo V. Il testo precedente così disponeva:
- «1. *La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.*
2. *Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.*
3. *Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro».*

Vedi:

- A. Art. 8, l. 5 giugno 2003, n. 131 [l'intera legge è riportata *sub* Parte I, Capo I, n. 5].
- B. Art. 11, l. 4 febbraio 2005, n. 11.

121. [I]. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale [126], la Giunta e il suo presidente.

[II]. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione [117] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [83] e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [71]⁽¹⁾.

[III]. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

[IV]. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali [117]; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica [118]⁽²⁾.

Evoluzione normativa:

- (1) Comma così modificato dall'art. 11a), l. cost. 22 novembre 1999, n. 1. Il testo precedente così disponeva: «*Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere».*
- (2) Comma così modificato dall'art. 11b), l. cost. n. 1, cit. Il testo precedente così disponeva: «*Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».*

Vedi:

- A. In riferimento al co. 4, v. *i*) Art. 118, Cost., nel testo antecedente alla l. cost. n. 3/2001